



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL

4 febbraio 2022

IL CONSIGLIO

- Visto l'art. 15 del nuovo regolamento per la formazione continua che prevede la possibilità di esonero *dall'obbligo formativo per gli iscritti che si trovino in una delle situazioni di impedimento* tra quelle elencate nella medesima disposizione;
- Ritenuto che i casi di impedimento statisticamente più frequenti, tra quelli previsti ed elencati in tale disposizione regolamentare, sono costituiti dalla gravidanza o dall'assolvimento dei doveri di maternità e paternità (art. 15 comma 2 lettera a);
- Ravvisato che l'art. 15 comma 4 del Reg. citato, quanto ai criteri che devono essere seguiti dai COA per la determinazione dell'entità dell'esonero, si limita a fissare il principio generale che l'esonero deve avere efficacia *"limitatamente al periodo di durata dell'impedimento"* e comportare *"la riduzione dei CF da acquisire anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento"*, senza fornire alcuna ulteriore specificazione;
- Ritenuto che tale criterio può prestarsi, nella prassi applicativa, a difformi interpretazioni, con rischio di disparità di trattamento per casi analoghi;
- Ravvisata, dunque, la necessità di individuare delle linee guida più specifiche che consentano una maggior oggettività nell'individuazione dell'entità della riduzione dei crediti formativi da acquisirsi nei casi di impedimento statisticamente più frequenti, costituiti dalla gravidanza o dall'assolvimento dei doveri di maternità e paternità (art. 15 comma 2 lettera a),

DELIBERA

l'adozione dei seguenti criteri orientativi per la concessione della durata ed entità dell'esonero, nei casi di cui all'art. 15 comma 2 lett a):

Per gravidanza a rischio documentalmente comprovata con idonea certificazione medica: esonero totale dei crediti formativi;

Maternità o Paternità:

- per l'anno solare di nascita del neonato e per il primo anno solare successivo all'anno di nascita: esonero totale;
- per il secondo anno solare successivo all'anno di nascita del neonato: esonero 10 CF, di cui 1 in materia obbligatoria,
- per il terzo anno solare successivo all'anno di nascita del neonato: esonero 5 CF in materia non obbligatoria.

Il Segretario
Avv. Giacinto Macchiarola

Il Presidente
Avv. Giuseppe De Rubertis